

Proponente:
Proposta: 2019/2498
del 12/12/2019



SCUOLE E NIDI D'INFANZIA
Istituzione del
Comune di Reggio Emilia
REGGIO EMILIA APPROACH



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.I.D. 197

del 13/12/2019

ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI

Dirigente: GIUBBANI dott.ssa Battistina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CRITERI E MODALITA' PER L'AMMISSIONE DEI BAMBINI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA GESTITE DALL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. INDICAZIONI APPLICATIVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/21

IL DIRETTORE

Premesso che:

- L'art. 112 del D.Lgs. 267/00 prevede che: "*Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.*"
- nello specifico il Comune di Reggio Emilia ha ritenuto, così come previsto all'art. 114 comma 2 del medesimo Decreto, di provvedere alla gestione dei Servizi per la prima infanzia avvalendosi di proprio organismo strumentale dotato di autonomia gestionale approvando all'uopo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19199/135 del 10.07.1998, la costituzione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia e relativo regolamento;
- in data 29/09/2003 con deliberazione n. 18997/255 veniva altresì approvato il contratto di servizio tra il Comune di Reggio Emilia e l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, successivamente modificato, integrato e rinnovato, da ultimo, in data 25/06/2015, con deliberazione del Giunta Comunale n. 116 per il periodo 01.07.2015-31.12.2020.

Premesso inoltre che:

- il D.lgs. 267/00 art. 114 comma 3 individua quali organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore;
- ricade nelle competenze del C.d.A, tra le altre cose, l'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituzione, entrambi soggetti a successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Visto il provvedimento in data 10/07/2019, in atti al PG 2019/135404, con il quale il Sindaco ha attribuito ai sensi dell'art.50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000 e i suoi s.m.i. e dell'art:13, sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, richiamate anche la delibera ANAC n°215 del 26/03/2019- " linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria...", l'incarico di Direttore dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia alla Dott.sa Giubbani Battistina.

Richiamata la Delibera R.U.I.C. n° 3 del 19/12/2017 con cui il Consiglio d'Amministrazione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia del Comune di Reggio Emilia ha approvato i criteri di ammissione alle scuole dell'infanzia comunali e convenzionate confermando, nella sostanza, l'impianto dei criteri in essere, ritenuti coerenti con il diritto all'educazione dei bambini in un contesto socioeconomico delle famiglie mutato negli ultimi anni (in particolare a seguito delle modifiche apportate, nella direzione di una maggiore attenzione e valorizzazione delle situazioni di precarietà lavorativa che coinvolgono, anche nel nostro territorio, diverse famiglie soprattutto di giovani genitori).

Considerato:

- l'orientamento della commissione criteri e rette assunto dal Consiglio d'Amministrazione da sempre improntato a stabilire criteri trasparenti che non diano adito a incertezze applicative e su situazioni verificabili tramite documenti certificanti;

- che in data 29/11/2019 il Consiglio d'Amministrazione con atto RUIC n. 12 ha ritenuto di confermare criteri e modalità già approvati relativamente all'anno scolastico 2019/2020, prendendo atto delle riflessioni ed approfondimenti espressi dalla Commissione Criteri e Rette (Commissione composta da genitori, insegnanti delle scuole e dei nidi d'infanzia, funzionari e dirigenti dell'Istituzione) demandandone una più precisa declinazione a successiva Determina Direttoriale;

Preso atto che:

- a partire dall'anno scolastico 2006/07, sulla base dei Piani Programma approvati annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione e dei Protocolli di Intesa fra Comune, Stato e Fism per un sistema educativo di qualità, approvati dal Consiglio Comunale, sono state attuate azioni tra i suddetti enti gestori tese al coordinamento della raccolta delle domande per consentire alle famiglie di conoscere con maggiore celerità l'assegnazione del posto garantendo comunque autonomia nella raccolta della domanda e nei criteri di accesso;
- dalla stessa data è stato adottato uno strumento informatizzato di monitoraggio che consente di individuare le domande multiple.

Preso atto inoltre che, a partire da settembre 2017, la legge n:119/2017 articolo 3 comma 3 ha introdotto l'assolvimento dell'obbligo vaccinale come requisito per l'accesso ai nidi d'infanzia e alle scuole dell'infanzia.

Ritenuto di declinare puntualmente alcuni punteggi, definendo le indicazioni applicative per l'attribuzione degli stessi, nonché di stabilire le modalità operative di raccolta delle domande e delle procedure di ammissione

DETERMINA

- a) di prendere atto dei criteri di ammissione alle scuole dell'infanzia comunali e convenzionate, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 29/11/2019 allegati alla Delibera R.U.I.C n.12;
- b) di adottare le modalità operative indicate al punto B "Modalità di raccolta delle domande e procedure di ammissione";
- c) di approvare le "Indicazioni applicative per l'attribuzione dei punteggi" di cui al successivo punto C;
- d) di approvare le "Indicazioni procedurali per l'attribuzione dei punteggi e il trattamento dei dati personali" di cui al successivo punto D;
- e) di approvare le indicazioni procedurali relative all'Indicatore della Situazione Economica Prevalente (ISEE) di cui al successivo punto E;
- f) di dare applicazione alle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e privacy (secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 e sua applicazione);
- g) di dare applicazione alle disposizioni in materia di dematerializzazione documentale così come prescritte dal D.P.R. 445/2000 e dal Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs 82/2005 e regole tecniche seguenti;
- h) di dare applicazione alla legge 119/2017, secondo le disposizioni contenute nella Circolare Interministeriale del 27 febbraio 2018, nella circolare ministeriale del 5 luglio 2018 e dalle delibere applicative della Regione Emilia Romagna e successivi aggiornamenti;
- i) di proseguire nella collaborazione con gli altri enti gestori di scuole dell'infanzia finalizzata ad una migliore coordinazione delle risorse continuando ad avvalersi degli strumenti informatici in uso dagli anni precedenti per la rilevazione delle diverse domande di iscrizione presentate dalle famiglie, al fine di avere in tempi più ravvicinati un quadro il più possibile certo del numero complessivo dei richiedenti il servizio e della consistenza delle liste di attesa dell'intera città. In modo particolare, nel caso di domanda presentata contemporaneamente sia per le scuole comunali e convenzionate che per le scuole statali viene richiesto di esprimere una priorità tra i due enti gestori.

La priorità di cui si terrà conto nella formazione delle graduatorie e relative liste d'attesa è quella espressa nella domanda per l'accesso alle scuole dell'infanzia comunali e convenzionate:

- sarà tenuto conto della priorità indicata dalla famiglia (scuola dell'infanzia comunale o statale) fino alle assegnazioni del 7 maggio 2020;
- la lista d'attesa per le scuole dell'infanzia comunali e convenzionate, pubblicata in questa data, non conterrà più le domande di bambini già assegnatari presso le scuole dell'infanzia statali di Reggio secondo le modalità di seguito descritte:

se è stata indicata priorità per la scuola comunale e convenzionata:

- nel caso venga assegnato un posto con la prima graduatoria sia alla scuola comunale sia alla scuola statale richiesta, si procederà d'ufficio a eliminare l'assegnazione del posto alla scuola statale,
- nel caso non sia stato assegnato un posto in prima graduatoria alla scuola comunale, ma sia stato assegnato alla scuola statale, la domanda verrà mantenuta in lista d'attesa per la scuola comunale fino alla data della seconda graduatoria. Qualora neanche con questa graduatoria venga assegnato un posto, verrà cancellata la posizione in lista d'attesa e considerata definitiva l'assegnazione alla scuola statale richiesta;

se è stata indicata priorità per la scuola statale:

- nel caso venga assegnato un posto con la prima graduatoria sia alla scuola comunale sia alla scuola statale richiesta, si procederà d'ufficio a eliminare l'assegnazione del posto alla scuola comunale,
 - nel caso non sia stato assegnato un posto alla scuola statale, ma sia stato assegnato alla scuola comunale verrà mantenuta la domanda in lista d'attesa per la scuola statale fino alla data della seconda graduatoria per l'assegnazione dei posti nelle scuole comunali e convenzionate, (7 maggio 2020). Se neanche con questa graduatoria verrà assegnato un posto, verrà cancellata la posizione in lista d'attesa e considerata definitiva l'assegnazione alla scuola comunale richiesta.
- j) di confermare le modalità operative riguardanti le richieste di anticipo scolastico per la scuola primaria relativa ai bambini nati dal 1° gennaio al 30 aprile 2015: le famiglie che, avendone fatta richiesta, vedono accolta la domanda di anticipo scolastico presso una scuola primaria, possono mantenere il proprio posto alla scuola dell'infanzia comunale/convenzionata, per l'anno scolastico 2020/21, fino al termine massimo del 21 aprile 2020. Dopo tale data l'ufficio procederà alla riassegnazione del posto con la 2° graduatoria (7 maggio 2020);
- k) di confermare le modalità operative riguardanti le richieste di anticipo scolastico per la scuola dell'infanzia relative ai bambini nati dal 1° gennaio al 30 aprile 2018: l'accoglimento delle domande è subordinata alle condizioni previste dall'art 2, comma 2 del Regolamento di cui al DPR 89/2009 (nota ministeriale n. 22994 del 13 novembre 2019): esaurimento delle liste d'attesa dei bambini nati nel 2017, 2016 e 2015 e disponibilità di posti nelle scuole richieste. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui sopra, non verranno assegnati posti a bambini che risultino già iscritti al nido a partire dal 1 settembre e nelle scuole dell'infanzia integrate con sezioni di nido (i cosiddetti nidi/scuola). La domanda di anticipo scolastico, potrà essere presentata solo in formato cartaceo;
- l) di confermare che i bambini, residenti nel Comune di Reggio Emilia, frequentanti il nido presso un nido-scuola (ad eccezione dei nidi-scuola Giobi, P. Rivieri/C. Claudel e O. Sarzi) hanno diritto a proseguire la frequenza alla scuola dell'infanzia nella stessa sede senza presentare ulteriore domanda di iscrizione. Per i bambini non residenti nel Comune di Reggio Emilia è necessario invece presentare la domanda di iscrizione alla scuola dell'infanzia. Nel caso le famiglie ritengano di non avvalersi di questo diritto potranno:
- darne comunicazione scritta all'Ufficio Iscrizioni per consentire l'assegnazione del posto ad un nuovo richiedente;
 - presentare una nuova domanda per altra scuola comunale o convenzionata. L'ufficio provvederà alla cancellazione del nominativo presso il nido-scuola in caso di accoglimento della nuova iscrizione; in caso contrario si potrà rimanere in lista d'attesa per le scuole indicate nella nuova iscrizione fino al 7 maggio 2020, data di pubblicazione della 2° graduatoria. Da questa data non saranno mantenute doppie posizioni e, salvo diverse indicazioni da parte della famiglia, si procederà alla cancellazione dalla lista d'attesa confermando il posto nel nido-scuola attualmente frequentato;
- m) di confermare le modalità di richiesta di Ingresso Anticipato e Tempo Lungo attualmente in essere e precisamente:
- a) per l'ingresso anticipato e l'uscita posticipata (scuola dell'infanzia P. Picasso/Belvedere) la domanda viene presentata direttamente presso la scuola di frequenza e valutata dal Consiglio Infanzia Città.
 - b) per il tempo lungo la domanda viene presentata direttamente presso la scuola di frequenza e valutata dalla Direzione dell'Istituzione.

A - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ACCESSO ALLE SCUOLE COMUNALI E CONVENZIONATE - Anno Scolastico 2020/2021

A- A. PRIORITA' DI ACCESSO

A- A.1 BAMBINO CON DISABILITA'

A- A. 2 NUCLEO FAMILIARE IN GRAVI DIFFICOLTA' NELLO SVOLGIMENTO DEI SUOI COMPITI DI ASSISTENZA, CURA ED EDUCAZIONE per l'assenza di una figura genitoriale per decesso o infermità gravissima; ragazza madre minorenni o entrambi i genitori minorenni (al momento della nascita del bambino).

PUNTEGGIO PRINCIPALE

PUNTI

A- B NUCLEO FAMILIARE IN CUI MANCA UN GENITORE

separazione non documentata o coppie non conviventi **14**

separazione documentata , divorzio
o carcerazione non superiore ai 5 anni **16**

mancato riconoscimento del bambino da parte di uno
dei genitori o carcerazione oltre i 5 anni **18**

A- C/D LAVORO ANNUO DEI GENITORI

fino a 14 ore settimanali **7**

da 15 a 23 ore settimanali **9**

da 24 a 28 ore settimanali **10**

da 29 a 32 ore settimanali **11**

da 33 a 36 ore settimanali **13**

da 37 ore settimanali e oltre **14**

collaborante/coadiuvante con l'altro genitore del bambino **fino a 12**

insegnante statale tempo ordinario **11**

lavori temporanei in essere al momento della domanda pari o superiori ai 12 mesi **fino a 14**

lavori temporanei in essere al momento della domanda inferiori ai 12 mesi **fino a 12**

lavori temporanei non in essere al momento della domanda **fino a 7**

studente (punteggio non sommabile al lavoro) **fino a 8**

lavoro full time **0,5**

A- E ALTRI FIGLI

gravidanza **3**

fratelli nati 2020-2019-2018 non scolarizzati **5**

fratelli nati 2019-2018 scolarizzati **4**

fratelli nati nel 2017-2016-2015-2014-2013 **3**

fratelli nati dal 2012 al 2006 **2**

fratelli nati dal 2005 al 2002 **1**

A- F BAMBINO FREQUENTANTE IL NIDO

A- F. 1 bambino frequentante

nidi comunali o convenzionati con il comune di Reggio Emilia **2**

nidi comunali o convenzionati con enti locali fuori dal comune di Reggio Emilia
Spazio Bambini L'Oasi **1**

	PUNTI
A- F. 2	bambino non frequentante
	in lista d'attesa per la scuola dell'infanzia al 31/12/2019 0,5
	in lista d'attesa per il nido d'infanzia al 29/02/2020 0,5
A- G	PARTICOLARI ED ECCEZIONALI CONDIZIONI DEL NUCLEO
A- G. 1	salute di un componente il nucleo
	bambino per cui si fa domanda, genitore o altro figlio minore in base alla certificazione di gravità del servizio AUSL competente fino a 14
	altro convivente in base al grado di invalidità fino a 3
A- G. 2	lavoro: trasferte lavorative che richiedono pernottamenti fuori casa
	da 70 a 104 notti l'anno 0,5
	da 105 a 139 notti l'anno 1
	da 140 a 179 notti l'anno 1,5
	pari o superiore a 180 notti l'anno, e/o per assenza dal lunedì al venerdì 2
A- G. 3	nucleo di recente immigrazione o di recente ricongiungimento
	entrambi i genitori stranieri con ingresso in Italia avvenuto negli ultimi 3 anni 3
	ricongiungimento di un genitore al nucleo avvenuto negli ultimi 2 anni 2
A- G. 4	affidi/adozioni
	affidi temporanei o preadottivi in proporzione all'impegno dichiarato fino a 5
	adozioni in base alla relazione dei servizi competenti fino a 5
A- G. 5	disagio sociale
	situazione documentata dal servizio sociale competente fino a 14
A- J.	PARTICOLARI CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICA DEL NUCLEO
	stato di inoccupazione di uno o entrambi i genitori con iscrizione al Centro per l'Impiego fino a 8
	stato di inoccupazione di uno o entrambi i genitori senza iscrizione al Centro per l'Impiego fino a 4

PUNTEGGIO SECONDARIO: RETE PARENTALE DEI NONNI

NONNO/A IN CONDIZIONI DI NON DISPONIBILITA'

residente a Reggio Emilia o nei comuni confinanti, ma in stato di permanente bisogno di assistenza	12
residente fuori Italia o deceduto	11
residente oltre i comuni confinanti con Reggio Emilia o nel comune di Reggio Emilia e confinanti ma con età pari o superiore ai 75 anni compiuti al 31/12/2019 (nati fino al 1944)	10
residente a Reggio Emilia o nei comuni confinanti con: età pari o superiore ai 67 anni compiuti al 31/12/2019 (nati fino al 1952) o età inferiore ai 67 anni, ma con invalidità civile pari o superiore ai 2/3 o con lavoro di oltre 20 ore settimanali	9

NONNO/A IN CONDIZIONI DI PARZIALE DISPONIBILITA'

con età inferiore ai 67 anni, ma con invalidità civile dal 50 al 66%
o con lavoro fino a 20 ore settimanali

6

NONNO/A IN CONDIZIONI DI DISPONIBILITA'

con età inferiore ai 67 anni residente nei comuni confinanti con Reggio Emilia

5

con età inferiore ai 67 anni residente nel comune di Reggio Emilia

2

con età inferiore ai 67 anni coabitante o abitante nello stesso stabile

0

B – MODALITA' DI RACCOLTA DELLE DOMANDE E PROCEDURE DI AMMISSIONE

- B - 1 Le domande di iscrizione si raccolgono dal 7 al 24 gennaio 2020 esclusivamente on line dal sito www.scuolenidi.re.it
Possono presentare domanda le famiglie residenti dei bambini nati nel 2017, 2016 e 2015. Possono presentare domanda anche famiglie, con bambini della stessa fascia d'età, non residenti; le loro domande verranno valutate e accolte solo in presenza di posti rimasti vuoti dopo l'assegnazione ai residenti.
Le famiglie con bambini nati dal 1° gennaio al 30 aprile 2018 possono presentare domanda solo in formato cartaceo. Il modulo è disponibile presso l'Ufficio Iscrizioni dove andrà riconsegnato debitamente compilato in ogni sua parte;
- B - 2 le scelte delle scuole possono essere modificate solo entro i termini della raccolta delle domande.
Solo in caso di mutate condizioni del nucleo familiare (sede o orario di lavoro, residenza, salute) o di nucleo con particolari condizioni certificate dai servizi di competenza è possibile richiedere modifiche delle scelte nel periodo del riesame dal 12 al 20 marzo 2020.
È possibile un ampliamento delle scelte espresse nella domanda d'iscrizione dopo la pubblicazione della 1° graduatoria; tali nuove opzioni saranno prese in considerazione solo a seguito dell'eventuale esaurimento delle liste d'attesa delle scuole richieste, al fine di non ledere i diritti di nessuna delle famiglie in graduatoria;
- B - 3 i punteggi assegnati per l'ammissione sono pubblicati il 12 marzo 2020. Le pubblicazioni dei punteggi e delle graduatorie successive vengono effettuate utilizzando il numero d'iscrizione della domanda e non i nomi per esteso, trattandosi di dati sensibili ai sensi della normativa sulla privacy;
- B - 4 gli utenti hanno un periodo di tempo, dalla pubblicazione dei punteggi (dal 12 al 20 marzo), per inoltrare richieste di riesame o aggiornare (documentando) la propria situazione. Le famiglie interessate devono fare pervenire le richieste di riesame con la relativa documentazione tramite apposita procedura legata alla domanda on line;

- B - 5 la graduatoria definitiva con l'assegnazione della scuola, previa verifica degli elenchi degli assegnatari alle scuole dell'infanzia statali, è pubblicata il 9 aprile 2020. I posti a disposizione sono assegnati, in via definitiva e immodificabile, in base a: l'ordine della graduatoria, le preferenze indicate, in relazione al numero di posti disponibili secondo l'età del bambino e tenendo conto delle misure previste per i gemelli e per i fratelli.
Se è stata presentata domanda sia per la scuola dell'infanzia comunale che statale si procede d'ufficio a eliminare eventuali doppie assegnazioni, confermando un unico posto seguendo la priorità indicata dalla famiglia nella domanda d'iscrizione alle scuole dell'infanzia comunali e convenzionate. Le domande di tutti coloro che risultano non accolti vanno a formare le liste di attesa (divise per anno di nascita).
L'elenco è pubblicato sul sito www.scuolenidi.re.it ed esposto presso l'Ufficio Iscrizioni, la sede URP e l'Albo Pretorio on line.
- B - 6 entro il 21 aprile 2020 le famiglie che intendono rinunciare al posto alla scuola dell'infanzia comunale o convenzionata, assegnata con la prima graduatoria, devono comunicarlo per iscritto all'Ufficio Iscrizioni. A tutti coloro che rinunciano al posto dopo tale data, ma prima dell'apertura dei servizi (1 settembre 2020) è emessa una fattura di un importo pari ad euro 63,00 a titolo di rimborso spese di segreteria e di organizzazione del servizio;
- B - 7 il 7 maggio i posti che si rendono disponibili a seguito di rinuncia sono assegnati in ordine di graduatoria, di priorità e preferenza secondo l'età dei bambini alle domande in lista d'attesa. L'elenco è esposto presso l'Ufficio Iscrizioni e pubblicato sul sito www.scuolenidi.re.it; le liste d'attesa, pubblicate in questa data, non contengono più le domande di bambini già assegnatari presso le scuole dell'infanzia statali di Reggio;
- B - 8 entro il 7 agosto 2020 le famiglie che intendono rinunciare alla scuola dell'infanzia comunale o convenzionata, assegnata con la seconda graduatoria, devono comunicarlo per iscritto all'Ufficio Iscrizioni. A tutti coloro che rinunciano al posto dopo tale data, ma prima dell'apertura dei servizi (1 settembre 2020) è emessa una fattura di un importo pari ad euro 63,00 a titolo di rimborso spese di segreteria e di organizzazione del servizio.
Le stesse modalità sono valide anche per le famiglie già iscritte che intendono rinunciare al posto;
- B - 9 il 18 agosto i posti che si rendono disponibili a seguito di rinuncia sono assegnati in ordine di graduatoria e preferenza secondo l'età dei bambini alle domande in lista d'attesa; l'elenco è esposto con le stesse modalità indicate nel punto 7.
A tutte le famiglie, che risultano iscritte al 1 settembre 2020, è emessa fattura del mese di settembre secondo collocazione da ISEE;
- B - 10 le sostituzioni in corso d'anno scolastico, a fronte di ritiri, sono effettuate fino a fine dicembre 2020 attingendo dalle liste di attesa in relazione a: l'età dei bambini, l'ordine della graduatoria e le preferenze indicate; le liste d'attesa aggiornate sono pubblicate mensilmente sul sito www.scuolenidi.re.it.

- B - 11 La rinuncia al posto assegnato è definitiva (anche nel caso di una scuola inserita nell'elenco con un ampliamento delle scelte effettuato dopo la prima graduatoria). Solo dopo l'esaurimento delle liste d'attesa delle domande dei residenti pervenute nei termini sarà possibile assegnare posti alle domande pervenute fuori termine o di famiglie che abbiano precedentemente rifiutato un'assegnazione e chiesto di rientrare in graduatoria. Solo se sarà necessario ricorrere a tale lista, verrà effettuata l'attribuzione del punteggio alle domande pervenute fuori termine, seguendo i criteri d'accesso vigenti. Solo ad esaurimento anche di tale lista d'attesa, si prenderanno in considerazione le domande di residenti in altri Comuni o le domande di anticipo scolastico (secondo le modalità indicate al punto k pag. 4);
- B - 12 alla Direzione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia è riservata:
- la facoltà di adottare provvedimenti atti a garantire una equilibrata distribuzione dei bambini nelle sezioni al fine di evitare situazioni educative fortemente complesse o potenzialmente discriminanti (es. alto numero di bambini diversamente abili, bambini di diversa nazionalità, maschi/femmine);
 - la facoltà di assegnare il posto in caso di richieste o segnalazioni pervenute oltre i termini delle iscrizioni relative a situazioni gravissime (es. bambini diversamente abili, decesso o grave malattia di un genitore....).
- la facoltà di procedere a sostituzioni di posti vacanti in corso d'anno oltre i termini previsti in caso bambini di 5/6 anni o di situazioni gravissime (es. bambini diversamente abili, decesso o grave malattia di un genitore...).

C – INDICAZIONI APPLICATIVE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

I servizi per l'infanzia (Nidi e Scuole dell'Infanzia) assumono come centralità il bambino, il suo diritto all'educazione, a trovare luoghi, relazioni e opportunità in grado di favorire lo sviluppo delle sue potenzialità.

Un bambino che ha diritto a sentirsi accolto, ascoltato, valorizzato nelle sue diverse abilità, che ha diritto a incontrare scambiare saperi ed emozioni con i suoi coetanei e con gli adulti, che ha diritto a trovare contesti differenti che nella loro interazione e presenza prevengano eventuali carenze, riducendo i rischi di deprivazione sociale e culturale, un bambino che ha diritto ad esplorare, conoscere, fruire le opportunità sociali e culturali che il territorio in cui vive offre per crescere cittadino di quel luogo, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e mentali o dalle possibilità della famiglia.

In virtù di questi riferimenti valoriali

si garantisce *priorità di accesso nel caso di:*

C- A. 1 BAMBINO CON DISABILITA'

Si fa riferimento alla classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (ICF) del 2001: “le persone con disabilità sono coloro che presentano una duratura e sostanziale alterazione fisica, psichica, intellettuale o sensoriale la cui interazione con varie barriere può costituire un impedimento alla loro piena ed effettiva partecipazione nella società, sulla base dell’uguaglianza con altri”.

E’ garantito il diritto di accesso sulla base di una certificazione del servizio competente AUSL, che verrà valutata da una commissione composta da un funzionario reti educative del Coordinamento pedagogico dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia e un pediatra di base.

Durante la raccolta delle domande l’Ufficio controlla la presenza di certificati riguardanti il bambino o di note esplicative sulla salute del bambino apposte sulla domanda.

La scelta della struttura in cui inserire i singoli bambini è subordinata ad un esame congiunto della situazione del bambino, della situazione scolastica generale e delle migliori effettive opportunità educativo/riabilitative da parte dell’Istituzione e dei servizi competenti, in accordo con le famiglie. A questo scopo verranno realizzati colloqui con le famiglie, da un funzionario reti educative, del coordinamento pedagogico dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia.

Nella stesura della graduatoria sarà utilizzato un punteggio numerico tale da consentire alla famiglia l’ammissione.

Problemi di salute certificati non riconducibili alla suddetta classificazione potranno essere valutati al punto G.

C- A. 2 NUCLEO FAMILIARE IN GRAVI DIFFICOLTA’ NELLO SVOLGIMENTO DEI SUOI COMPITI DI ASSISTENZA, CURA ED EDUCAZIONE

E’ una valutazione che considera le condizioni di un bambino che può fare riferimento ad un solo genitore per l’effettiva mancanza dell’altro genitore perché deceduto o in situazione di infermità gravissima, valutata dal servizio AUSL competente. Viene considerato infatti che oltre ad essere il responsabile esclusivo della educazione del bambino, questo genitore deve o affrontare l’elaborazione di un lutto, o farsi carico dell’assistenza dell’altro genitore del bambino invalido. Si considera inoltre in questo punto la situazione di entrambi i genitori minorenni o di non riconoscimento del bambino da parte del padre in presenza di una madre minorenne. La scolarizzazione del bambino viene vista come necessaria per consentire ad entrambi i genitori o alla madre di completare anche il proprio percorso di studi.

Nella stesura della graduatoria sarà utilizzato un punteggio numerico tale da consentire alla famiglia l’ammissione.

PUNTEGGIO PRINCIPALE

PUNTI

C- B NUCLEO FAMILIARE IN CUI MANCA UN GENITORE

da 14 a 18

Vengono compresi in questo punto i casi in cui, pur essendo viventi entrambi i genitori, la responsabilità per l'assistenza e la cura che quotidianamente devono essere garantite al bambino grava prevalentemente o esclusivamente su uno (ad esempio per separazione, divorzio, carcerazione di uno dei genitori). La declaratoria cerca di distinguere le differenti situazioni in un contesto in cui gli strumenti legislativi e giuridici non si dimostrano adeguati ai nuovi modi dell'essere e del fare famiglia oggi.

Si attribuisce il punteggio per separazione non documentata pari a 14 punti o in alternativa il punteggio relativo alla situazione lavorativa del genitore non presente, valutando la condizione più favorevole tra le due, nel caso in cui la coppia dichiari uno stato di separazione in cui l'assenza dichiarata di un genitore non sia documentabile. Non vengono tenuti in considerazione documenti rilasciati da studi legali.

Si attribuiscono 16 punti alle coppie in stato di separazione o divorzio, effettivi e certificati dal tribunale (non si attribuisce contemporaneamente il punteggio da lavoro del coniuge non presente nello stato di famiglia del bambino) e in caso di carcerazione di uno dei genitori per un periodo residuo della pena al momento dell'iscrizione inferiore ai 5 anni.

Si attribuiscono 18 punti in situazioni di mancato riconoscimento del bambino da parte di uno dei genitori, affido esclusivo (casi in cui è stata tolta la patria potestà, affidi protetti...) o in caso di carcerazione per un periodo residuo al momento dell'iscrizione superiore ai 5 anni (pari alla durata massima del percorso prescolastico del bambino).

C- C /D LAVORO ANNUO DEI GENITORI (PUNTEGGIO ASSEGNATO A OGNUNO DEI GENITORI)

fino a 14

Il lavoro, in quanto necessario mezzo di sostentamento della famiglia, ma anche come partecipazione alla dimensione sociale e strumento di integrazione, va riconosciuto e tutelato, anche nelle forme di occupazione più deboli es. part time di poche ore, contratti a termine, voucher La tutela comprende anche il lavoro autonomo, un tempo considerato una forma di lavoro che consentiva flessibilità e capacità economica, oggi invece, nell'attuale momento di crisi economica, categoria che aggrega una pluralizzazione di forme che contemplan anche il lavoro precario, spesso sottopagato e con scarse garanzie (es. assenza di ammortizzatori sociali).

PUNTI

- C - C/D1 In coerenza con questa premessa, vengono considerate, in questo punto, tutte le possibili scansioni orarie dell'impegno lavorativo fino al massimo contrattuale attualmente in vigore (40 ore settimanali); vengono ricompresi anche contratti di collaborazione su progetto, supplenze di durata annuale, corsi di specializzazione post laurea che prevedano un impegno orario obbligatorio equiparato al lavoro stesso e con riconoscimento economico, contratti a tempo determinato in essere al momento della domanda e con durata pari o superiore ai 12 mesi e le situazioni di cassa integrazione e contratti di solidarietà. Possono concorrere alle 40 ore anche più contratti part time (sia lavoro autonomo che dipendente). Non vengono valutate prestazioni lavorative eccedenti (straordinari, formazione...), altre attività supplementari (volontariato), un secondo lavoro oltre alla occupazione full time o situazioni particolari diverse da quelle ricomprese al successivo punto C/D6. Non vengono inoltre tenuti in considerazione eventuali certificati di "promessa di assunzione".

fino a 14 ore settimanali	7
da 15 a 23 ore settimanali	9
da 24 a 28 ore settimanali	10
da 29 a 32 ore settimanali	11
da 33 a 36 ore settimanali	13
da 37 ore settimanali e oltre	14

Alle categorie dirigenziali, per la natura del loro contratto di lavoro, vengono attribuiti 14 punti e 0,5 punti per il lavoro a tempo pieno (di cui al punto C/D6).

- C - C/D2 **Lavoro coadiuvante con l'altro genitore** (del bambino per cui si fa domanda): in qualità di coadiuvante nell'impresa familiare o associato d'impresa o con contratto di collaborazione. Si ritiene che sia una condizione lavorativa che consente modalità organizzative tali da permettere di far fronte alle necessità di assistenza, cura ed educazione del bambino con una maggiore flessibilità; per questo il punteggio viene attribuito in maniera proporzionale all'impegno lavorativo dichiarato. **fino a 12**
- | | |
|-------------------------------|----|
| fino a 14 ore settimanali | 6 |
| da 15 a 23 ore settimanali | 8 |
| da 24 a 32 ore settimanali | 10 |
| da 33 ore settimanali e oltre | 12 |
- C- C/D3 Per quanto riguarda l'impegno degli **insegnanti statali** a tempo ordinario, (18 ore di cattedra nella scuola secondaria di primo e secondo grado, 22 nelle scuole primarie, 25 nella scuola dell'infanzia) vengono considerati, oltre alle ore frontali, l'impegno non frontale prestato presso la sede scolastica e altre attività necessarie alla prestazione di insegnamento.
- | | |
|---------------------------------|----|
| nel caso di contratto full-time | 11 |
| nel caso di contratto part-time | 9 |
- se il contratto è inferiore all'anno scolastico si attribuisce un punteggio proporzionale ai mesi lavorati.
- C- C/D4 **Lavori temporanei** **fino a 12**
- Si iscrivono in questo punteggio tutti i lavori a tempo determinato sia dipendenti che autonomi, indipendentemente dal fatto che si tratti di lavori ancora in essere o già cessati al momento della presentazione della domanda.

C-C/D4 a Lavori temporanei in essere al momento della presentazione della domanda.

Viene presa in considerazione la durata del contratto in vigore a cui vengono sommati tutti i periodi lavorati nel corso dell'anno precedente a partire dal 01.01.2019:

- nel caso in cui la somma dei contratti stipulati a partire dal 01.01.2019 sia pari ad un anno, si valuta il lavoro come facente parte del punto **C/D.1**, secondo l'impegno orario. Solo nel caso in cui i tutti i contratti siano full time viene applicata anche la relativa maggiorazione, di cui al punto **C/D6**; nel caso in cui i contratti abbiano orario settimanale differente si calcola la media tra le ore dei vari contratti.

Per quanto riguarda gli insegnanti statali si valuta il lavoro, secondo l'impegno orario, come facente parte del punto **C/D3**, in presenza di incarico annuo o se la somma degli incarichi, a partire dal 01.01.2019, è pari o maggiore a dieci mesi;

- in caso di contratti a full time della durata complessiva tra i 9 e gli 11 mesi si attribuiscono:
 - da 37 a 40 ore settimanali **12**
 - a 36 ore settimanali **11**
- in caso di lavori part-time si attribuisce un punteggio proporzionale alle ore lavorate;
- in caso di contratti a full time della durata complessiva tra i 6 e gli 8 mesi si attribuiscono:
 - da 37 a 40 ore settimanali **9**
 - a 36 ore settimanali **8**
- in caso di lavori part-time si attribuisce un punteggio proporzionale alle ore lavorate;
- in caso di contratti della durata complessiva tra i 3 e i 5 mesi, senza distinzione oraria: **6**
- in caso di contratti della durata complessiva inferiore a 3 mesi, senza distinzione oraria: **4**
- per gli insegnanti statali in caso di incarichi inferiori alla durata di un anno scolastico (10 mesi), a partire dal 1.1.2019, si attribuisce un punteggio proporzionale all'impegno orario e ai mesi lavorati.
- nel caso in cui l'anno scolastico sia ricomposto da contratti con preponderanza di tempo pieno (senza l'aggiunta di 0,5 del full time) **11**

C -C/D4 b Lavori temporanei non in essere al momento della presentazione della domanda.

Vengono presi in considerazione tutti i contratti a partire dal 01.01.2019. In questi casi viene attribuito il punteggio di seguito riportato, indipendentemente dall'impegno orario e dall'iscrizione al centro per l'impiego. Non vengono attribuiti i punteggi di cui ai punti **C/D6** e **J**.

Si attribuiscono:

- in caso di contratti della durata complessiva pari o superiore ai 12 mesi **7**

- in caso di contratti della durata complessiva tra i 9 e gli 11 mesi **6**
- in caso di contratti della durata complessiva tra i 6 e gli 8 mesi **5**
- in caso di contratti della durata complessiva fino a 5 mesi **4**
- per quanto riguarda gli insegnanti statali
 - in caso di contratti della durata complessiva pari ai 10 mesi **5**
 - in caso di contratti di durata complessiva inferiore **4**
- nel caso di lavoratore con contratto a tempo indeterminato, licenziato nel corso dell'anno precedente e iscritto al centro per l'impiego si attribuisce 1 punto in più rispetto alla precedente declaratoria. Ugualmente nel caso di lavoratore disoccupato a seguito di attività autonoma cessata nel corso dell'anno precedente iscritto al centro per l'impiego.
- nel caso in cui un lavoratore risulti in mobilità (legge 223/91) si attribuisce il 75% del punteggio previsto dal punto **C/D1**, arrotondato per difetto. Si attribuiscono quindi punti 10 se l'ultima attività svolta era full time, in caso di lavori part-time si attribuisce un punteggio proporzionale alle ore lavorate.

C - C/D5 Studio del/dei genitore/i

Si attribuisce il massimo del punteggio (8) al genitore o a ognuno dei genitori che frequentano corsi di durata annuale con obbligo di frequenza.

Non viene attribuito un punteggio a corsi di durata inferiore ai 3 mesi. Verranno considerati in questo criterio con la conseguente attribuzione del punteggio solo gli studenti fino al primo anno fuori corso.

Questo punteggio non può essere sommato al punteggio dell'attività lavorativa primaria.

All'interno di questa voce si ricomprendono anche tutte le forme di tirocinio e di praticantato non retribuite.

Si attribuiscono:	PUNTI
• corso della durata minima di 3 mesi	1
• corso della durata di 4/5 mesi	2
• corso della durata pari o superiore a 6 mesi	4
• corso di durata annuale senza obbligo di frequenza	6
• corso di durata annuale con obbligo di frequenza	8

- C - C/D6** Nel caso di contratti full-time (sia dipendenti che autonomi) è prevista l'attribuzione aggiuntiva di: **0,5**

C - E ALTRI FIGLI

Il numero dei figli all'interno di una famiglia costituisce una ricchezza ed insieme un carico educativo e di cura, che chiede ai genitori disponibilità di tempo e di attenzione moltiplicata, tanto più i bambini sono piccoli e quindi meno autonomi sia nella cura personale che nelle attività di gioco e apprendimento. Questo punteggio sostanzia quindi l'attenzione ai compiti di cura ed educazione delle famiglie e l'attenzione alla realtà delle famiglie numerose che è in aumento nella nostra città.

Nel caso di altro minore in affidamento presente nel nucleo, ma non nello stato di famiglia, (situazioni risultanti da progetti AUSL o da disposizioni del tribunale), il punteggio viene attribuito in relazione all'età, alla durata e all'impegno dichiarato.

Nel caso il provvedimento di affidamento riguardi il bambino per cui si fa domanda, la valutazione avviene secondo quanto stabilito nel successivo punto G.

- C - E. 1 L'assegnazione di 3 punti, che viene attribuita non per lo stato di gravidanza in sé, ma perché nel momento dell'inizio dell'anno scolastico si sarà mutata in un figlio in età da nido in più nella famiglia, è motivata dal fatto che la madre in gravidanza gode di periodi di riposo concessi per legge.
Nel caso di gravidanza gemellare vengono attribuiti 3 punti per ogni nascituro.
Lo stato di gravidanza deve essere documentato presentando l'esito di analisi di laboratorio (esame HCG ematico o scheda di gravidanza se già effettuati altri esami tipici).

- C- E. 2/3 Attualmente la rete dei nidi d'infanzia risponde alle richieste espresse, ma l'attuale contingenza economica può portare a scelte di non scolarizzazione. Pertanto si ritiene di riconoscere con un punteggio più elevato la presenza di un altro figlio molto piccolo non scolarizzato:

- altro figlio non scolarizzato

5

- altro figlio scolarizzato

4

- C- E. 4 Il sistema pubblico integrato della città (scuole statali, comunali, convenzionate, private, religiose, enti morali) scolarizza il 91,67% dei residenti, soddisfacendo sostanzialmente la domanda. Inoltre presenta, in relazione al calo dei bambini 0/6 in città, un numero di posti non utilizzati

- per questo si attribuiscono, senza distinzione tra scolarizzati e non

3

- C- E. 5/6 L'assegnazione di 2 punti per gli altri figli da 8 a 14 anni e di 1 punto per quelli da 15 a 18 anni riconosce che un figlio di tali età pur diventando più autonomo quanto a cure fisiche, comporta una diversificazione di problemi ed una necessità di tempi di attenzione, soprattutto quando si avvicina all'adolescenza, tali da incidere sul carico familiare complessivo.

In caso di **figli nati da precedenti relazioni** si assegna il punteggio di cui al punto E se sono nello stesso stato di famiglia del bambino per cui viene presentata la domanda; se non sono nello stato di famiglia, ma la sentenza di separazione li affida al 50% al padre e 50% alla madre si assegna metà del punteggio relativo.

DISPOSIZIONI PER GEMELLI E FRATELLI

Nel caso di domande di gemelli:

- qualora il punteggio permetta l'assegnazione di un solo posto di norma si procede all'assegnazione nella stessa scuola dell'infanzia anche all'altro/i bambino/i;
- qualora vengano assegnati a scuole dell'infanzia diverse, di norma si procede d'ufficio all'assegnazione di un posto per entrambi nella scuola dell'infanzia di miglior preferenza.

Nel caso di domande di fratelli:

- qualora il bambino per cui si fa domanda (nato nel 2017) abbia un fratello, anche se non nello stesso nucleo familiare, già frequentante (nato nel 2016 o nel 2015) di norma si procede d'ufficio all'assegnazione nella scuola dell'infanzia del fratello nel caso in cui tale scuola sia indicata come prima preferenza ed entrambi i genitori naturali risultino lavoratori;
- se i genitori non lavorano si mantiene la posizione, in ordine di graduatoria, nella lista d'attesa per quella scuola:
 - fino al 31/8/2020 anche dopo aver accettato il posto in una delle altre scuole dell'infanzia comunali o convenzionate richieste;
 - anche successivamente nel caso si rifiuti il posto assegnato in una delle altre scuole dell'infanzia comunali o convenzionate richieste o si venga accettati in una scuola d'infanzia statale;
- qualora si faccia domanda contemporaneamente per più figli (di età diverse), si procede all'assegnazione nella stessa scuola dell'infanzia, indipendentemente dall'ordine delle preferenze, nel caso in cui entrambi i genitori lavorino e in base alla disponibilità dei posti per le diverse età.

Non è garantita l'accoglienza di entrambi i bambini.

Se i fratelli fossero accolti in scuole diverse entrambi potranno rimanere, in ordine di graduatoria, l'uno nella lista d'attesa della scuola assegnata all'altro fino al 31 agosto 2020 se sono stati accettati entrambi i posti.

Nel caso si rifiuti l'assegnazione di uno dei due posti si manterrà la posizione in lista d'attesa per la scuola del fratello accolto fino al 31 dicembre 2020.

Se solo uno dei fratelli fosse accolto, l'altro/i può rimanere in lista d'attesa per la scuola del fratello anche nel caso si rifiuti la successiva proposta di assegnazione in una delle altre scuole dell'infanzia comunali o convenzionate richieste o si venga accettati in una scuola statale.

Le famiglie di cui ai precedenti punti saranno informate di queste possibilità con apposita ricevuta allegata alla procedura della domanda on line.

PUNTI

C - F BAMBINO FREQUENTANTE IL NIDO

Questo punteggio ribadisce il principio della continuità didattica fra nido e scuola e si applica solo per l'ammissione alla scuola dell'infanzia.

bambini frequentanti:

l'iscrizione e la frequenza devono sussistere al momento della chiusura del periodo di riesame (20 marzo 2020).

- in caso di frequenza in nidi dell'infanzia comunali o convenzionati con il Comune di Reggio Emilia (compresi eventuali posti assegnati direttamente dall'Ente

Gestore, sezioni primavera)

2

- in caso di frequenza in nidi dell'infanzia comunali o convenzionati con enti locali fuori dal comune di Reggio Emilia, Spazio Bambini l' OASI

1

bambini non frequentanti:

- nati nel 2016 e 2015 ancora in lista di attesa per la scuola dell'infanzia al 31/12/2019
- nati nel 2017 ancora in lista di attesa per il nido d'infanzia al 29/02/2020

0,5

0,5

C - G PARTICOLARI ED ECCEZIONALI CONDIZIONI DEL NUCLEO

Situazioni relative a salute, lavoro, migrazione recente, adozione, disagio sociale

La somma complessiva dei punteggi attribuibili all'interno di questa voce (punti G1, G2, G3, G4, G5) non può superare i 14 punti.

Questo punto prende in considerazione particolari situazioni di difficoltà del nucleo familiare che possono avere ripercussioni significative sulle condizioni di vita e di crescita del bambino.

In particolare:

C - G. 1 SALUTE DI UN COMPONENTE IL NUCLEO:

da 0 a 14

Condizioni di salute di persone presenti nel nucleo (il genitore non gravemente invalido, un altro figlio con diversa abilità, il nonno invalido convivente). L'entità dell'invalidità viene valutata dall'AUSL, con parametri differenti da quelli dell'invalidità per lavoro, considerando quanto l'invalidità compromette l'espletamento dei compiti di cura, assistenza e tutela del bambino;

C - G. 1.1 Genitore (secondo l'interpretazione diagnostica dei referti a cura dell'AUSL):

da 0 a 6

- molto lieve **0,5**
- lieve **1**
- lieve/medio **2**
- medio **3,5**

- medio/grave **5**
- grave **6**

Nel caso di invalidità al 100%, che precluda totalmente lo svolgimento di un'attività lavorativa, non valutata al punto A2 priorità d'accesso, si attribuiscono 14 punti che vanno a colmare l'assenza del punteggio da lavoro.

C- G. 1.2 bambino per cui si fa domanda/ fratello - sorella:

da 0 a 14

Secondo la valutazione della commissione composta da un funzionario reti

educative del coordinamento pedagogico dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia che si occupa degli inserimenti dei bambini diversamente abili e un pediatra di base.

C- G. 1.3	Altro convivente (attribuibile esclusivamente in caso d'invalidità certificata)	da 0 a 3
	<ul style="list-style-type: none">• invalidità pari o superiore a 2/3	1
	<ul style="list-style-type: none">• invalidità 100%	2
	<ul style="list-style-type: none">• invalidità 100% con accompagnamento	3
C - G. 2	LAVORO DI UN GENITORE:	da 0,5 a 2
	Condizioni di lavoro che riducono la possibilità di uno o di entrambi i genitori di essere presenti nella quotidianità della vita del bambino;	
	mancato rientro notturno	
	Nel calcolo dei pernottamenti si considera una settimana lavorativa di 5 giorni	
	<ul style="list-style-type: none">• da 70 a 104 notti l'anno:	0,5
	<ul style="list-style-type: none">• da 105 a 139 notti l'anno:	1
	<ul style="list-style-type: none">• da 140 a 179 notti l'anno:	1,5
	<ul style="list-style-type: none">• pari o superiore a 180 notti l'anno, e/o per assenza dal lunedì al venerdì	2
	Il numero di notti è cumulabile tra entrambi i genitori.	
C - G. 3	NUCLEO DI RECENTE IMMIGRAZIONE O DI RECENTE RICONGIUNGIMENTO:	
	Nucleo familiare di recente immigrazione o ricongiungimento e quindi con minori capacità di offrire ai bambini la rete di relazioni e servizi necessaria ad un buon sviluppo e, presumibilmente, anche all'apprendimento della lingua italiana:	
	<ul style="list-style-type: none">• entrambi i genitori stranieri con ingresso in Italia avvenuto negli ultimi 3 anni (2019/2018/2017)	3
	<ul style="list-style-type: none">• ricongiungimento di un genitore al nucleo avvenuto negli ultimi 2 anni (2019/2018)	2
C - G. 4	AFFIDI/ADOZIONI	fino a 5
	Carico familiare reso più complesso da situazioni di affidamento o adozione;	
C - G. 4.1	affidi temporanei	da 0,5 a 5
	Se il provvedimento di affidamento riguarda il bambino per cui si fa domanda viene attribuito un punteggio, in relazione all'età, alla durata e all'impegno dichiarato (situazioni risultanti da progetti AUSL o da disposizioni del tribunale).	
	Se il provvedimento di affidamento riguarda altro minore presente nel nucleo, ma non nello stato di famiglia (situazioni risultanti da progetti AUSL o da disposizioni del tribunale), il punteggio viene attribuito in analogia con quanto previsto al punto E	

(altri figli) in relazione all'età, alla durata e all'impegno dichiarato.

C - G. 4.2 adozioni o affidi preadottivi **da 2 a 5**

Si tratta di punteggio relativo al bambino per cui si fa domanda, in base alla relazione dei servizi che hanno seguito l'adozione e quindi la "storia" del bambino:

- bambino di 5 anni in famiglia dopo i termini di presentazione domanda nell'a.s. precedente **5**
- bambino di 4 anni in famiglia dopo i termini di presentazione domanda nell'a.s. precedente **4**
- bambino di 3 anni in famiglia dopo i termini di presentazione domanda nido nell'a.s. precedente **3**
- bambino di 3 anni in famiglia prima del termine presentazione domanda nido nell'a.s. precedente **2**

Nel caso siano in corso procedure di adozione, non riferibili al bambino per cui si presenta la domanda (certificate dai servizi di riferimento), si attribuisce un punteggio pari al punto E1.

C - G. 5 DISAGIO SOCIALE **fino a 14**

Famiglie in cui possono essere presenti tutti e due i genitori, ma che presentano particolari problemi di disagio valutati in base al contenuto delle relazioni dei servizi sociali pubblici che seguono il nucleo. Si sottolinea, infatti, l'importanza che le strutture educative rivestono in termini di protezione del minore in stato di disagio e di prevenzione verso l'aggravarsi delle problematiche.

Su valutazione del Direttore dell'Istituzione situazioni documentate particolarmente gravi possono essere ricomprese nel punto priorità d'accesso.

- C - G. 5.1 situazioni di disagio relazionale (tossicodipendenze, malattie mentali, situazioni di violenza o abuso, conflittualità gravi) certificati dai servizi competenti **14**

- C - G. 5.2 madri inserite in progetti dei servizi sociali per conquistare autonomia economica e personale **10**

se il bambino ha 4 o 5 anni, e quindi i posti per cui concorre sono molto limitati, in considerazione del fatto che il bambino non è mai stato scolarizzato, ed è in prossimità del passaggio alla scuola primaria **14**

- C - G. 5.3 coppie con fragilità educativa che partecipano ad un progetto proposto dal servizio sociale:
- con entrambi i genitori disoccupati, in considerazione che sono assenti in questo caso tutti i punti da lavoro e che l'assenza di lavoro comporta diminuite possibilità relazionali **14**

	• con un solo genitore inoccupato	8
	• con entrambi i genitori occupati	2
C - G. 5.4	coppie coinvolte in progetti di mediazione familiare gestiti dai servizi se aggravate da problemi economici gravi (inoccupazione, monoreddito...)	2 4
C - J.	PARTICOLARI ED ECCEZIONALI CONDIZIONI SOCIO ECONOMICHE DEL NUCLEO	fino a 8
	Questo punteggio viene attribuito ad ogni genitore inoccupato o studente, in relazione all'iscrizione al centro per l'impiego valida entro i termini della raccolta delle domande (24 gennaio 2020):	
	• al genitore inoccupato iscritto al centro per l'impiego o studente inoccupato	4
	• al genitore inoccupato non iscritto al centro per l'impiego	3
	Tale punteggio non viene attribuito a genitori non presenti per separazione, carcerazione o emigrazione (C-B)	
	In caso di famiglia in cui manca una figura genitoriale per decesso, mancato riconoscimento o affidamento esclusivo (casi in cui è stata tolta la patria potestà, affidi protetti):	
	• genitore inoccupato o studente	8
	• genitore occupato	4
	In caso di famiglia con entrambi i genitori lavoratori temporanei con contratto in essere al momento della domanda (il punteggio è attribuito al nucleo familiare)	2
C - K.	PUNTEGGIO SECONDARIO	
	Si riconosce che non c'è un obbligo per i nonni a prendersi cura dei nipoti, ma la loro presenza arricchisce la rete di relazioni in cui il bambino vive. La possibilità, pertanto, che uno o più nonni possano essere presenti nella quotidianità del bambino o la loro indisponibilità o assenza viene valutata come punteggio secondario che stabilisce l'ordine in caso di situazioni a parità di punteggio principale.	
	Nel caso di nonni residenti a Reggio Emilia o nei Comuni confinanti, in condizioni di disponibilità o parziale disponibilità, nel cui nucleo sia presente un bisnonno ultraottantenne o altro familiare con invalidità pari o superiore a 2/3 si attribuiscono:	
	• se il bisnonno o altro familiare è invalido con assegno di accompagnamento, a uno dei nonni:	9
	• se non sussistono le condizioni di cui sopra, a uno dei nonni, oltre al punteggio relativo alla propria condizione:	4
	La somma complessiva del punteggio attribuito all'interno di questa voce non	

può superare 9.

C - L. PARITA' DI PUNTEGGIO

In caso di parità di punteggio, sia principale che secondario, l'ordine della graduatoria è stabilito sulla base di:

- numero dei figli
(primo numero decimale nel punteggio secondario)
- minore età del bambino per cui si presenta la domanda
(ulteriori due decimali pari al numero del mese di nascita)
- in caso di ulteriore parità si procede ordinando alfabeticamente

D INDICAZIONI PROCEDURALI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'esame delle domande e la relativa proposta di valutazione devono essere effettuate, di norma, da due persone dell'Ufficio Iscrizioni, che sottoscriveranno il foglio contenente il punteggio.

Eventuali colloqui con le famiglie (sollecitati dall'ufficio o dalle famiglie stesse) vengono condotti da due persone dell'Ufficio che prenderanno note scritte del contenuto, sottoscrivendolo.

Vengono individuati, nel rispetto della normativa a tutela della privacy (secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) i seguenti dati personali (o dati relativi a situazioni di diretta conoscenza da richiedersi agli utenti, per consentire la elaborazione delle graduatorie, le ammissioni ai servizi, il pagamento delle tariffe e le comunicazioni fra l'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia e le famiglie e con gli Istituti Comprensivi (per la verifica delle doppie iscrizioni):

BAMBINO: dati anagrafici, nome pediatra, salute (eventuale).

GENITORI o Affidatari: dati anagrafici, data ingresso in Italia, titolo di studio, condizioni professionale e situazione lavorativa, numeri di telefono, stato di separazione o divorzio, salute (eventuale).

ALTRI FRATELLI E/O CONVIVENTI: dati anagrafici, situazione occupazionale o scolastica, salute (eventuale).

Nella domanda è specificato che è necessario dichiarare, ove persiste la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, che entrambi i genitori sono informati della presentazione della domanda d'iscrizione.

NONNI: dati anagrafici, situazione occupazionale, salute (eventuale).

I dati sono auto-certificati, secondo quanto indicato al successivo punto 3 e devono fare riferimento a situazioni in essere al momento della presentazione della domanda; non possono essere tenuti in considerazione contratti o variazioni contrattuali già firmati, ma con data di applicazione successiva a quella del periodo di raccolta domande. Tale documentazione potrà essere prodotta nel periodo del riesame, se valida entro quel termine.

Si stabilisce inoltre:

- D.1) di dare informazione all'utenza sul trattamento dei dati con note disponibili e di cui prendere visione collegandosi al link presente nella prima pagina della domanda on line.

D.2) di individuare nel Direttore dell'Istituzione Nidi e Scuole dell'infanzia, il responsabile del trattamento dei dati

D.3) di provvedere all'applicazione del DPR 445/2000 e s. m. i. nel modo seguente:

- a) la domanda di ammissione ai servizi comunali e convenzionati per l'infanzia è predisposta al fine di costituire documento sostitutivo di certificazione per tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui all'art. 46; costituisce inoltre dichiarazione sostitutiva di notorietà per stati, fatti e qualità personali, che il dichiarante può rendere nel proprio interesse, relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (art. 47);
- b) non possono essere auto-dichiarate situazioni relative allo stato di salute (art. 49);
- c) durante la raccolta delle domande di scuola dell'infanzia (dal 07/01/2020 al 24/01/2020) si procederà ad effettuare controlli a campione, secondo un criterio di casualità, sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive secondo le modalità dell'art. 71 del DPR 445/2000. I controlli riguarderanno una percentuale minima del 25% delle domande. I controlli saranno effettuati, compatibilmente con i tempi di risposta e i termini del procedimento di valutazione delle domande, tramite richiesta inoltrata direttamente agli enti detentori dei dati o in alternativa tramite richiesta diretta alle famiglie per la produzione di documenti quali: buste paghe, contratti di lavoro, fatture emesse, certificazioni di aziende private, iscrizioni INPS e INAIL a conferma delle situazioni lavorative, sentenze di divorzio. Saranno escluse dai controlli le domande presentate da famiglie con bambini con certificazioni mediche, residenti fuori comune (ove non disponibili i dati) e richiedenti l'anticipo alla scuola dell'infanzia. Tali controlli dovranno essere ultimati entro la pubblicazione dei punteggi: 12 marzo 2020, onde permettere alle famiglie di presentare richiesta di riesame sul punteggio assegnato o completare la documentazione richiesta;
- d) l'ufficio si riserva la facoltà di effettuare ulteriori controlli al termine della raccolta delle domande, nei casi di dubbia veridicità e durante l'intero anno scolastico;
- e) nel caso di riscontrata incongruenza tra quanto dichiarato e quanto documentato sarà cura del direttore applicare, come stabilito nella Delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2010 n° 669 /AC/2010 le seguenti sanzioni, oltre alle eventuali denunce penali ai sensi art. 76 del DPR 445/2000:
 - penalizzazioni sul punteggio: il punteggio relativo alla reale situazione verrà decurtato dei punti di differenza tra tale punteggio e il punteggio che sarebbe stato assegnato con la dichiarazione resa in domanda. Nel caso che la penalizzazione riguardi il lavoro e che nel periodo del riesame venga presentata documentazione che attesta le condizioni già dichiarate in domanda, confermando un difetto procedurale e non sostanziale, relativo a durata del contratto, sede di lavoro o rapporto orario, verrà attribuito il punteggio relativo alla nuova situazione, ma verrà mantenuta la decurtazione relativa alla penalizzazione di punteggio applicata;
 - non ammissione al servizio nel caso di dichiarazioni false particolarmente gravi;
- f) l'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia si riserva inoltre il diritto di svolgere accertamenti avvalendosi delle strutture competenti (assistenti sociali, polizia municipale, centri per l'impiego, camera di commercio, AUSL, ecc.).

E INDICAZIONI PROCEDURALI RELATIVE ALL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

E - 1 Modalità e termini di presentazione dell'attestazione ISEE.

La situazione economica delle famiglie viene valutata secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di ISEE (indicatore situazione economica equivalente) tramite la dichiarazione sostitutiva resa da uno dei genitori (o esercente la potestà genitoriale) sull'apposito modello unico (DSU). Viene applicato inoltre il Regolamento Comunale sull' ISEE C.C. n. 188/2016 e la delibera dell' Istituzione n. 7/2017 sulle modalità attuative.

L'Ufficio Iscrizioni e Rette informa gli utenti sul servizio di assistenza alla compilazione fornito dai CAF.

Il modulo, o l'attestazione valida, deve pervenire entro il 25 settembre 2020.

Nel caso non venga consegnata una valida dichiarazione nei termini, si applicherà la retta massima. La retta agevolata verrà applicata dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione ISEE e sarà mantenuta, di norma, per tutto l'anno scolastico.

E - 2 **Controlli**

Le dichiarazioni ISEE sono soggette a controlli sulla base delle nuove disposizioni dell'ISEE.

Nel caso in cui vengano riscontrate dichiarazioni false o omissioni o non vengano consegnati documenti eventualmente richiesti, verrà revocata la retta agevolata, con recupero della somma dall'inizio della frequenza.

E - 3 **Misure anticrisi**

Le famiglie con difficoltà lavorativa (cassa integrazione, licenziamento per chiusura attività, chiusura o riduzione dell'attività ...) possono fruire di un'agevolazione tariffaria sulla base della nuova situazione attualizzata, secondo quanto previsto dalla delibera del CdA n° 63/AC/2009 "Rideterminazione delle rette per famiglie in difficoltà lavorativa" ed in applicazione alla delibera regolamentare sull'ISEE dell'Istituzione n. 7/2017.

E - 4 **Famiglie con lavoratori autonomi**

Di norma i lavoratori autonomi si collocano nella fascia in base all'attestazione ISEE, se superiore ad euro 15.000; in caso contrario la collocazione è nella prima fascia dopo quelle riservate a situazioni di precarietà socio-economica (fino ad euro 15.000). Su richiesta dell'interessato è possibile la collocazione nelle fasce riservate a situazioni di precarietà (fasce da 0 a 8300) nel caso di attività iniziata di recente (entro gli ultimi 2 anni), di calo fatturato o di dichiarazione di difficoltà; in questi casi la dichiarazione ISEE verrà sottoposta a controllo.

E - 5 **Bambini in affido**

In caso di affido, salvo esplicita e motivata richiesta dei servizi, la retta viene sempre determinata in base alla dichiarazione ISEE che può essere quella della famiglia affidataria o quella della famiglia naturale, a seconda del tipo di affido stabilito dal servizio competente.